

PRESIDENTE. Parli.

SUSANI. Nell'articolo 30, quale era redatto dal progetto ministeriale, dicevasi che la società fosse obbligata, quando gliene fosse fatta domanda, di dare in affitto ad un consorzio di proprietari oltre la Sesia tutta l'acqua che defluisce all'idrometro.

Ora nella proposta della Commissione si trova aggiunto un epiteto alla parola *consorzio*, si dice: *consorzio generale di proprietari*.

Pare a me che nell'interesse generale, nell'interesse finanziario dello Stato, debba rendersi il più che è possibile facile che s'avveri questo affittamento.

Essendosi aggiunto l'epiteto *generale al consorzio*, pare a me che, se qualche minoranza di proprietari si rifiutasse di entrare nel consorzio, sarebbe reso assai più difficile il verificarsi di questo affittamento.

Perciò io crederei meglio si ritornasse alla dizione del progetto ministeriale, e proporrei come emendamento che si omettesse l'aggettivo *generale*.

CAVALLINI. Domando la parola.

SUSANI. Se non erro, la grande importanza finanziaria per lo Stato sta in ciò che quando l'affittamento ad un consorzio di proprietari avvenga, si risparmierà grandemente e nelle spese d'amministrazione e nelle spese di controllo che deve fare il Governo; e come saranno interessati all'amministrazione del canale gli utenti stessi delle acque, credo che ne verrà insieme economia e miglior andamento nella gestione dell'affare. Perciò mi sembra opportuno l'emendamento da me proposto.

CAVALLINI. Il motivo pel quale la Commissione volle che il consorzio dei proprietari dovesse essere generale è il seguente.

L'articolo 30, come era convenuto tra il Governo e la società, lasciava libera facoltà di dare ad affitto le acque ad un consorzio di proprietari comunque fosse costituito. Non era quindi escluso il caso nel quale, quattro, cinque, dieci, venti dei maggiori proprietari si unissero a formare un consorzio, e dicessero alla società: intendiamo prendere in affitto tutte le acque demaniali, datecele. In tal caso evidentemente questi pochissimi e grossi proprietari avrebbero avuto a loro disposizione tutta quanta l'acqua dei canali demaniali, ne avrebbero potuto fare un commercio, un monopolio, e chi ne avrebbe pagato lo scotto sarebbero stati i piccoli proprietari, che sono quelli che meritano maggiori riguardi.

Ma lo scopo della legge è di estendere il beneficio di questo canale a tutti indistintamente i proprietari, e specialmente a coloro che versano in maggiori bisogni. Egli è dunque per evitare il pericolo che i più potenti facciano un lucro sui più bisognosi che la Commissione ha creduto dover aggiungere la parola *generale* al vocabolo *consorzio*.

L'onorevole Susani chiede come si provvederebbe per lo smaltimento dell'acqua nel caso che non si verificasse questo consorzio generale.

La risposta è semplicissima.

L'onorevole Susani non ha che a por mente a ciò che è stabilito nell'articolo successivo, cioè nell'articolo 31. In questo articolo si contempla appunto il caso nel quale il consorzio generale dei proprietari (quale, a mo' di esempio, vedesi costituito nell'agro vercellese all'ovest della Sesia) non possa aver luogo, ed in quest'articolo è detto che allora la società possa accordare le acque sia ai comuni, sia ai consorzi parziali che ai privati; ed in seguito a queste osservazioni mi lusingo che l'onorevole Susani vorrà ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Il deputato Susani insiste nel suo emendamento?

SUSANI. Veramente non credo che coll'epiteto *generale* si impedisca il monopolio al quale alludeva l'onorevole Cavallini.

A mia volta dirò che l'articolo 31 mantiene in tutta la sua forza questo pericolo, perchè la stessa conseguenza può verificarsi per un consorzio generale. Ad ogni modo, siccome sarebbe tutto al più un pleonasma, per risparmiare il tempo della Camera, io non insisto. Credo però che sia un peggiorativo alla dizione del primitivo progetto.

PRESIDENTE. Non insistendo il deputato Susani nel suo emendamento, si procede alla lettura dell'articolo 31:

« Ove non si verificasse l'affittamento complessivo delle acque al di là della Sesia, di cui all'articolo precedente, la società dovrà somministrarle sia ai comuni, sia ai consorzi parziali ed ai proprietari al prezzo determinato dal Governo a norma dell'articolo 28, od a quegli altri prezzi che verranno determinati dal Governo di concerto colla società a seconda dei casi.

« Art. 32. La società di concerto col Governo potrà alienare tutta o parte delle acque portate oltre Sesia.

« Le alienazioni dovranno essere approvate per legge.

« In questo caso il prodotto della vendita verrà ritirato dalle finanze dello Stato, le quali ne corrisponderanno alla società l'interesse e l'ammortamento portati dall'articolo 18 per tutta la rimanente durata della concessione.

« Art. 33. L'obbligazione di guarentigia dal Governo assunta in forza dell'articolo 18 è puramente eventuale, non potendo aver effetto se non se nel solo caso in cui l'introito netto non raggiunga nel suo complesso la somma necessaria a sopperire ai guarentiti interessi ed ammortamento.

« L'introito netto si compone dei prodotti d'ogni natura, compresi pure gli affitti e le rendite dei canali e delle proprietà date in godimento dallo Stato, depurati di tutte le spese così ordinarie che straordinarie di manutenzione e riparazione delle opere esistenti, non che da quelle d'amministrazione. »

SELLA, ministro per le finanze. Proporrei che invece di dire: « opere esistenti, » si dicesse: « opere riconosciute e collaudate dal Governo. » Spero che la Commissione accetterà.

PRESIDENTE. Il deputato Boggio ha la parola.